



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

## Il Presidente

Trento, - 4 MAR. 2019

prot. n. A001/2019/ 141676

Ordinanza n. 141676

Proroga dell'ordinanza contingibile-urgente del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018, prot. n. 654203, concernente la gestione su tutto il territorio provinciale dei materiali risultanti dagli interventi di emergenza operati dalla Protezione civile per la messa in sicurezza, sgombero e rimessa in pristino delle aree e dei siti interessati dagli eventi meteorologici eccezionali dei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018, e adozione delle iniziative necessarie per la gestione dei materiali stoccati nei siti individuati dai Comuni ai sensi dell'art. 191, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

visto l'art. 8, comma 1, punto 13), dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

visto l'art. 52 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, concernente la disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento;

visto il decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018 che dichiara lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n. 1 del 2011 per l'intero territorio della Provincia di Trento, evidenziando la gravità dell'evento per intensità e per estensione e descrivendo le numerose criticità sul reticolo idrografico e i danni sulle infrastrutture stradali, acquedottistiche ed energetiche, alle reti di smaltimento delle acque, al patrimonio forestale, alle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e di telefonia, nonché alle abitazioni private e agli immobili pubblici;

visto l'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale *“ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga*

*alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”;*

visto l'art. 91 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (emanato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.), ai sensi del quale *“qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della Giunta provinciale, ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti o, comunque, a speciali interventi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente. In relazione ai provvedimenti assunti ai sensi del comma 1 dal Presidente della Giunta provinciale, la Giunta stessa è autorizzata ad attuare le iniziative necessarie ad approvare i progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa. Qualora gli interventi di cui al comma 2 siano disposti in dipendenza di eventi od azioni imputabili a terzi la Giunta avvia contestualmente le procedure giudiziarie per esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili. L'esecuzione e la gestione degli interventi di cui al presente articolo possono essere affidate ai comuni, ai loro consorzi, ai comprensori, alle aziende municipalizzate e alle imprese che esercitano attività di smaltimento dei rifiuti, secondo le modalità da determinarsi in relazione alle singole situazioni di emergenza”;*

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018 (prot. n. 654203), concernente la gestione su tutto il territorio provinciale dei materiali risultanti dagli interventi di emergenza operati dalla Protezione civile per la messa in sicurezza, sgombero e messa in pristino delle aree e dei siti interessati dagli eventi meteorologici eccezionali dei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018, la quale, conformemente a quanto prevede l'art. 191, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rinviava a successivo provvedimento, da adottarsi entro 120 giorni dall'emanazione della medesima ordinanza, *“l'assunzione delle iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti”* oggetto dello stesso provvedimento;

vista l'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile nazionale del 15 novembre 2018, n. 558, concernente i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

preso atto che sulla base della suddetta ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018 i comuni della provincia di Trento hanno provveduto a individuare con apposite ordinanze siti per il conferimento e deposito provvisorio dei materiali derivanti dagli interventi di emergenza per la messa in sicurezza e lo sgombero delle aree interessate dagli eventi meteorologici calamitosi di giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018;

considerato che, in virtù del richiamato comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018 ha efficacia di sei mesi, ricadenti al 2 maggio 2019;

visto, inoltre, che ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *“le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini. (...)”;*

vista la richiesta di proroga dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018 (prot. n. 654203), formulata dal Dirigente generale dell'Unità di missione strategica Grandi opere e ricostruzione con nota del 28 febbraio 2019 (prot. n. 0135655);

viste, in particolare, le motivazioni addotte nella suddetta richiesta di proroga, tra le quali:

- il carattere eccezionale degli eventi meteorologici calamitosi di fine ottobre 2018, che ha fatto sì che il quantitativo di alberi schiantati, terre e rocce e rifiuti presenti ancora sul territorio e oggetto degli interventi di sgombero, messa in sicurezza e rimessa in pristino sia straordinariamente ingente;
- il fatto che gli eventi calamitosi si sono verificati a ridosso della stagione fredda e, quindi, l'avvento dell'inverno, il ghiaccio, la neve da ultimo sopraggiunta, nonché l'enorme quantità di alberi schiantati sul territorio, ha reso inaccessibili agli operatori vaste zone del territorio della provincia di Trento;
- il ghiaccio, la neve, la presenza di molti paravalanghe distrutti o fortemente danneggiati da vento e alberi, nonché il rischio di valanghe e smottamenti, hanno reso estremamente pericoloso per gli operatori il raggiungimento di boschi, strade forestali e infrastrutture site in media-alta montagna;
- è opportuno continuare a concedere la possibilità per i comuni di individuare nuovi siti (o di mantenere attivi i siti già individuati), ove poter depositare i detriti, gli alberi e i rifiuti rimossi per il ripristino o la messa in sicurezza di boschi, infrastrutture, corsi d'acqua e case, permettendo così la gestione dei predetti materiali in deroga alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- infine, l'eccezionale quantità di materiale stoccato e che si prevede verosimilmente di stoccare in futuro nei siti di deposito individuati dai comuni – in particolare i quantitativi di terre e rocce da scavo e di alberi schiantati – ne rende impossibile la gestione entro il 2 maggio 2019, termine di efficacia dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018.

visto, il parere tecnico favorevole dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di data 28 febbraio 2019 (prot. n. S305/2019136356/17.5-2018-56) in merito alla suddetta richiesta di proroga, formulata con nota del Dirigente generale dell'Unità di missione strategica Grandi opere e ricostruzione del 28 febbraio 2019 (prot. 0135655).

Considerato che,

- ai sensi dell'art. 191, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018 (prot. 654203) devono essere adottate le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti e che, pertanto, si rende necessario adottare un piano per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali oggetto dello stesso provvedimento;

- in virtù delle motivazioni esposte nella richiesta di proroga dal Dirigente generale dell'Unità di missione strategica Grandi opere e ricostruzione citata in premessa, sussiste ancora oggi la necessità di operare sul territorio in deroga alla normativa in materia di rifiuti per la gestione dei materiali risultanti dagli interventi di emergenza, sgombero e rimessa in pristino delle aree e dei siti interessati dagli eventi meteorologici eccezionali dei giorni 27, 28, 29 e 30 ottobre 2018;

- parimenti a quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018, qualora si avesse evidenza che gli eventi calamitosi di fine ottobre 2018 abbiano causato o siano causa di una potenziale contaminazione dell'ambiente circostante (ad esempio si sia in presenza di materiali, fanghi o limi, che contengano evidenze di gasoli da riscaldamento, combustibili di diversa natura, benzine o sostanze chimiche, nel caso siano interessate realtà produttive che gestiscano tali sostanze) è, comunque, necessario porre in essere le azioni atte ad impedire la diffusione dell'inquinamento ai sensi e per gli effetti di quanto prevede il titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di bonifica di siti contaminati;

- risulta, pertanto, necessario disporre la proroga dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018 per ulteriori 18 mesi, a decorrere dal 2 maggio 2019, data di scadenza dei primi sei mesi di validità del predetto provvedimento;

- devono, inoltre, essere fornite, conformemente a quanto prevede l'art. 191, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le indicazioni necessarie per una corretta gestione dei materiali depositati e da depositarsi nei siti individuati dai comuni sulla base dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018, così come prorogata dal presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

## ADOTTA LA SEGUENTE ORDINANZA

### Art. 1

#### *Proroga dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018*

1. L'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018, prot. n. 654203, è prorogata di ulteriori 18 mesi a decorrere dal 2 maggio 2019, data di scadenza della medesima, conformemente a quanto prevede l'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

### Art. 2

#### *Indicazioni per la gestione dei materiali depositati e da depositarsi*

1. E' adottata l'allegata tabella ("*Allegato 1*") contenente le indicazioni necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali, rifiuti e non, depositati e che saranno depositati nei siti individuati dai comuni ai sensi e nella vigenza dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018, prot. n. 654203 – così come prorogata ai sensi del presente provvedimento – in deroga alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

### Art. 3

#### *Comunicazioni*

1. Il presente provvedimento è comunicato a tutti i Comuni del Trentino, al Dipartimento Protezione civile, alle strutture operative della Protezione civile, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, al Consorzio dei Comuni trentini, alle Comunità di valle, al Commissariato del Governo, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della salute, al Ministero delle attività produttive e ai comandi delle forze dell'ordine operanti sul territorio della Provincia autonoma di Trento.

### Art. 4

#### *Pubblicazione ed efficacia*

1. La presente ordinanza e il relativo allegato, entrambi nel testo integrale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.  
2. Questa ordinanza ha efficacia dalla medesima data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarne il contenuto e di farlo osservare.

#### *Allegati*

Allegato I: "Indicazioni per la gestione dei materiali nei siti individuati dai comuni ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018, prot. 654203, e dell'art. 191, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152".

Il Presidente  
- dott. Maurizio Fugatti -

ALLEGATO 1.

**Indicazioni per la gestione dei materiali nei siti individuati dai comuni ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018, prot. 654203, e dell'art. 191, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

Parte I: materiali vegetali non costituenti rifiuto.

Si tratta di materiali che generalmente non costituiscono rifiuto, ai quali si applica l'esclusione prevista dall'art. 185, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 152/2006 ovvero l'esclusione prevista dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile nazionale n. 558 del 15 novembre 2018.

In particolare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della suddetta ordinanza n. 558 *“gli alberi abbattuti e i materiali vegetali dell'area in cui insistono gli stessi sono esclusi dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. La separazione del materiale di origine antropica da quello vegetale può avvenire anche nei luoghi di trasformazione dello stesso”*.

TIPOLOGIA MATERIALE STOCCATO	INDICAZIONI OPERATIVE
Ramaglie, cortecce e cascami vari o ceppaie.	<p>a) Utilizzo come materia prima nel settore produttivo industriale e artigianale;</p> <p>b) Utilizzo per la produzione di cippato-combustibile.</p> <p>c) Utilizzo nelle normali pratiche agricole o selvicolturali.</p> <p>I materiali che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, non possono in alcun modo essere utilizzati secondo le modalità indicate alle precedenti lettere sono classificati come “rifiuti urbani” e, in quanto tali, devono essere gestiti secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 per la predetta categoria di rifiuti.</p> <p>Detti rifiuti possono rimanere presso i siti individuati dai Comuni ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018 (prot. n. 654203), senza la necessità di predisporre specifici presidi ambientali o adottare ulteriori metodologie gestionali, salvo le eventuali indicazioni che potranno essere direttamente impartite dalle competenti strutture provinciali ai fini della prevenzione incendi e in materia fitosanitaria, per lo stretto tempo tecnico necessario per individuare gli impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati e organizzare il loro conferimento, e comunque non oltre la scadenza dell’ordinanza del 2 novembre, così come prorogata.</p>
Tronchi di alberi schiantati	<p>Utilizzo come materia prima, analogamente a quanto avviene per gli schianti boschivi.</p> <p>La pulizia da eventuale fango o sabbia presso il sito di deposito è possibile ed è esclusa dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.</p>

Parte II: litoidi.

TIPOLOGIA DI MATERIALE STOCCATO	INDICAZIONI OPERATIVE
Limi, fanghi, litoidi, sassi (terre e rocce)	<p>Possono rimanere nei siti di deposito individuati dai comuni (opportunamente presidiati e delimitati) per il tempo necessario per l'esecuzione di interventi inseriti in un piano da adottarsi entro la scadenza dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018, così come prorogata.</p> <p>Il loro utilizzo come sottoprodotti, previa caratterizzazione, per la realizzazione degli interventi del predetto piano è soggetto alla disciplina di cui al D.P.R. 120/2017.</p> <p>La qualificazione dei materiali come sottoprodotti dovrà essere definita con l'avvio della procedura prevista dalla normativa vigente entro i termini di validità dell'ordinanza del Presidente del 2 novembre 2018, così come prorogata. Il successivo deposito temporaneo, che potrà coincidere con i medesimi siti di stoccaggio, risulterà temporalmente esteso ai tempi di esecuzione delle opere previste nel piano degli interventi, nelle quali troveranno impiego.</p>

Parte III: altri materiali stoccati nei depositi.

TIPOLOGIA DI MATERIALE STOCCATO	INDICAZIONI OPERATIVE
Calcinacci, cemento, calcestruzzo, mattoni, tegole, travi (anche in legno), materiali isolanti, assi, pali di cemento o legno ecc...	<p>Costituiscono rifiuti speciali ex art. 184, c. 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006 (CER 17.xx.xx).</p> <p>Essi devono essere conferiti presso idonei centri di recupero e/o smaltimento autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, anche in deroga alle quantità massime autorizzate per i predetti centri – ma pur sempre nei limiti della capacità e potenzialità tecnica degli impianti –, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 15 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile nazionale del 15 novembre 2018, n. 558.</p> <p>Per la gestione di detti rifiuti presso i siti di deposito e per il loro trasporto ai centri di recupero e/o smaltimento autorizzati dovranno essere osservate – salvo le predette deroghe – le prescrizioni stabilite dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (es: formulari di identificazione dei rifiuti, registri di carico e scarico e MUD).</p> <p>Ai fini della corretta applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, il detentore dei rifiuti in questione è da considerarsi il Comune.</p> <p>Detti rifiuti possono rimanere presso i siti individuati dai comuni ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018</p>

	(prot. n. 654203) senza la necessità di predisporre specifici presidi ambientali o adottare ulteriori metodologie gestionali, per lo stretto tempo tecnico necessario per individuare gli impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati e organizzare il loro conferimento e comunque non oltre la scadenza dell'ordinanza, così come prorogata.
Veicoli fuori uso (ad es. carcasse di automobili, carcasse di roulotte o rimorchi)	Costituiscono rifiuti speciali. Il proprietario – individuato dai Comuni – deve provvedere al conferimento presso idonei centri di recupero/rottamazione. In caso di inerzia del proprietario il comune provvede in sostituzione, e salvo rivalsa, con apposita ordinanza. In ogni caso, ciò dovrà avvenire entro la scadenza dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018, così come prorogata.
“materiali agricoli” (imballaggi contenenti pesticidi o fitofarmaci, tubi di irrigazione, pali di cemento ecc...)	Costituiscono rifiuti speciali ex art. 184, c. 3, lett. a), del D.Lgs. 152/2006, potenzialmente anche pericolosi. Per la loro gestione i Comuni possono avvalersi del servizio di raccolta organizzato sulla base dell'accordo di programma siglato il 24 ottobre 2018 (prot. n. 638326 del 26 ottobre 2018) per la gestione dei rifiuti in agricoltura (solo per i codici CER ivi contemplati). Per le tipologie di rifiuto non contemplate dal predetto accordo, i Comuni provvedono alla loro gestione conformemente alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 con avvio agli impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati, entro la scadenza dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018, così come prorogata.
Ingombranti, plastica, vetro, prodotti tessili, apparecchiature elettroniche contenenti o meno parti pericolose. In generale tutti rifiuti domestici, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile o ad essi assimilati.	Costituiscono rifiuti urbani ex art. 184, c. 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 152/2006. La loro raccolta e gestione deve avvenire da parte del gestore del servizio pubblico di raccolta conformemente alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, entro la scadenza dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 2 novembre 2018, così come prorogata.